

ALLEGATO 4 – MODULO UNICO PRECONTRATTUALE PER PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, il quale potrà essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater c.a.p.).

Sezione I – INFORMAZIONI GENERALI SUL DISTRIBUTORE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

1.1 Ragione Sociale dell'intermediario

ARZISAI SRL, Via G. Bonazzi 2 – 36071 Arzignano (VI) iscritta alla Sezione A del RUI dal 22/04/2007 N. A000163870 - www.mimmoassicurazioni.it - Tel 0444671863 – info@arzisai.com – arzisai@pec.it

1.2 Responsabile dell'attività di intermediazione:

MIMMO MICHELE, nato il 1/3/1973 ad Arzignano (VI) - iscritto alla Sezione A del RUI dal 22/04/2007 N. A000163871

1.3 Addetti all'attività agenziale anche all'esterno dei locali e iscritti al RUI – Sez. E

- BRUNIALTI CRISTIAN iscritto alla Sezione E del RUI dal 22/04/2007 N. E000005395
- LOVATO DAVIDE iscritto alla Sezione E del RUI dal 22/09/2008 - N. E000276676
- CARTA MARCO iscritto alla Sezione E del RUI dal 03/02/2012 N. E000407095
- GECHELE PAMELA iscritta alla Sezione E del RUI dal 25/11/2019 N. E000642189

1.4 Addetti all'attività di intermediazione assicurativa all'interno dei locali dell'agenzia

FRACASSO VALERIA - ALBANELLO MICHELA – MECENERO CRISTINA

L'attività di distribuzione svolta dall'Intermediario è sorvegliata dall'autorità di vigilanza IVASS.

Sezione II – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE

I contratti assicurativi sono proposti dalla nostra Agenzia per mezzo di:

- o Agente mandatario della Compagnia, oppure
- o collaboratore di agenzia, oppure
- o rapporto di collaborazione orizzontale con altri intermediari - ai sensi dell'art. 22, comma 10, del D.L. 18-10-2012 n. 179, convertito nella L. 17-12-2012 n. 221 - qui di seguito identificati:

FIT Srl, P. Iva 0968071096 - Via Silvio Pellico 5 – 20831 Seregno (MB), iscritta alla sez. A con numero A000562210, in qualità di Intermediario Emittente che svolge la sua attività per le seguenti imprese assicurative: Chubb – AIG - Lloyd's – Coface – AmTrust – IMA Assistance – Square Life – Allianz Global Life - DAS

BRUNELLO ASSICURAZIONI di Brunello Gianluca, P. Iva 02772280240 - Galleria Perazzolo 10 – 36071 Arzignano (VI), iscritta alla sez. A con numero A000002194, in qualità di Intermediario Emittente/Proponente che svolge la sua attività per le seguenti imprese assicurative: Allianz Spa - Allianz Global Life - AWP p.&c. S.a

Sezione III – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI

- a) L'intermediario non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di imprese di assicurazione.
- b) Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

Sezione IV – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

L'Intermediario specifica quanto segue:

1. in relazione al ramo vita distribuisce in modo esclusivo i contratti assicurativi dell'impresa Unipol
2. Nell'ambito distributivo dei prodotti ramo danni, opera in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

L'intermediario dichiara:

- a. di aver prestato consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, c.a.p., avente contenuto e caratteristiche conformi a regolamenti e norme vigenti, anche in materia di finanza sostenibile, come previsto dal provv. 123/2023 IVASS.
- b. di aver prestato consulenza ai sensi dell'art. 119 ter, comma 4 del Codice delle Assicurazioni, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- c. di aver prestato consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121-septies c.a.p. [barrare in caso di prodotti IBIPS complessi];
- d. di aver prestato una consulenza su base indipendente;
- e. di fornire una valutazione periodica di adeguatezza, nell'ambito di prodotti d'investimento assicurativi;
- f. di aver comunicato in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata; fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private, nonché eventuali ulteriori informazioni utili per il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7, c.a.p..
- g. di aver descritto le strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private.

Sezione V – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI

L'intermediario, a fronte dell'attività svolta, percepisce:

- a. una commissione inclusa nel premio assicurativo. Al raggiungimento di specifici parametri di distribuzione, potrebbe essere previsto, in base ad accordi con la Compagnia Mandante, uno specifico beneficio monetario/non monetario;
- b. l'importo per la valutazione periodica di adeguatezza, corrisposto dall'Impresa assicuratrice in base a specifici accordi con l'Intermediario;

L'informativa sui costi può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo, di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 c.a.p.

Fermo quanto esposto, il cliente non sostiene, in relazione all'attività di consulenza, intermediazione e distribuzione prestata in suo favore.

Sezione VI – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

a) premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

Sezione VII – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

L'intermediario fornisce la seguente informativa:

- a. l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b. Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziarica, potrà inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario (riferimenti indicati in punto 1.3 o eventuali contatti dedicati) o all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa. Altresì, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto potrà rivolgersi ad IVASS, secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi.
- c. Il contraente può avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.